

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (Disposizioni in materia di ISTAT e di Sistema Statistico nazionale). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 6-bis è soppresso;

b) al comma 1 dell'articolo 7, le parole da: «espressamente indicate» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «individuare ai sensi dell'articolo 13;

c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, in fine, sono inserite le seguenti parole: «annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale»;

2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

*3-bis.* Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.

*3-ter.* Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, col decreto di cui al comma 3 è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7.

3) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-ter»;

d) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «ed affini,» sono inserite le seguenti: «con esperienza internazionale, »;

2) al comma 2, le parole: «all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166»;

*7-ter.* Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, nonché l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 19 luglio 2013 relativo all'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 – Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e nel decreto del Presidente della Repubblica del 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

*7-quater.* Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo Statuto dell'Istat è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

**8. 0. 10.** Il Governo.